

SENTENZA CIVILE N. 1429/2014

SENT. 1429/2014  
R.G. 1182/012  
Cron. 7462/014  
Reg. 2018/014

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
SEZIONE CIVILE  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OGGETTO:  
Somministrazione

IL GIUDICE

D.ssa Giuliana Giuliano

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n. 182/2012 R.G., proposta con atto di citazione in appello del 24.01.2011, ritenuta in decisione all'udienza del 18.10.2013.

TRA

ENEL ENERGIA S.P.A., in persona del  
elettivamente domiciliato in Benevento, alla  
, presso lo studio dell'avv.

APPELLANTE

CONTRO

, elettivamente domiciliata in Benevento, alla presso lo studio dell'avv. Vincenza Stefanucci, che unitamente all'avv. Francesco Luongo, la rappresenta e difende.

APPELLATA

Le conclusioni sono state rassegnate dalle parti costituite all'udienza del 18.10.2013, il cui verbale deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.



## MOTIVAZIONE

Con atto di citazione del 24.01.2011, l'Enel Energia S.p.A. proponeva appello avverso la sentenza n. 2216/2011, con la quale il Giudice di Pace di Benevento dichiarava l'illegittimità della fattura per cui è causa e non dovute le somme portate dalla stessa; condannava in solido Enel Energia S.p.A., Enel Si S.r.l. e Denel S.r.l. al pagamento delle spese di lite.

A motivi dell'appello, l'odierna appellante deduceva l'omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure circa i rapporti di natura commerciale esistenti tra la Enel Si e la ~~Enel Si S.r.l.~~; la violazione dell'art. 2041 c.c.; errata valutazione della regolamentazione delle spese.

L'appellante deduceva, dunque, la totale erroneità della decisione e ne chiedeva l'integrale riforma, ribadendo anche le argomentazioni e le difese sostenute in primo grado.

Si costituiva ~~il difensore~~ che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

Ciò posto, l'appello è infondato e va, perciò, rigettato.

Prima di esaminare le doglianze dell'odierno appellante, appare opportuno ricapitolare lo svolgimento del processo davanti al Giudice di Pace di Benevento.

La ~~Enel Energia S.p.A.~~ conveniva in giudizio l'Enel Energia S.p.A. adducendo di essere un utente domestico e di avvalersi per la propria fornitura di gas metano di un contratto stipulato



con la E.ON Energia S.p.A., in regime di “Servizio di Tutela”.  
Deduceva, altresì, di aver ricevuto, senza mai aver espresso alcun consenso ovvero concluso alcun contratto, una fattura dell'importo di €.138,05, con la quale veniva informata dell'esistenza di un nuovo contratto di fornitura in regime di “Mercato Libero” e di aver proposto reclamo.

Si costituiva la Enel Energia S.p.A. che produceva copia del contratto recante la sottoscrizione di [redacted] e chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa l'Enel Si. S.r.l., la quale le aveva fatto pervenire il contratto in questione.

Si costituiva, l'Enel Si. S.r.l., che a sua volta chiamava in causa, per essere manlevata da eventuali responsabilità, la [redacted] che si costituiva in giudizio.

Perfezionato il contraddittorio, il Procuratore dell'utente disconosceva tempestivamente la firma, in quanto riferita ad una persona deceduta ben otto anni prima della formazione della presunta volontà contrattuale.

La predetta sottoscrizione veniva pertanto correttamente considerata apocriфа dal Giudice di prime cure.

Tanto premesso, occorre passare ad esaminare la prima doglianza sollevata dall'appellante, relativa all'omessa valutazione dei rapporti di natura commerciale esistenti tra la Enel Si e la [redacted]



Ebbene premettere che, sia nel presente giudizio sia in quello di primo grado, è l'Enel S.p.A. stessa che chiarisce i ruoli che ricoprono le predette società.

La sentenza impugnata non può censurarsi sul punto, in quanto dalla lettura della motivazione emerge che il Giudice di Pace ha considerato i ruoli ricoperti dalle società, allorquando precisa che *“le responsabilità delle convenute si intersecano tra loro: L'Enel Si s.r.l. ha provveduto alla stipula di un contratto in carenza di contraente; L'Enel Energia S.p.A., nonostante le recriminazioni di parte attrice, ha continuato ad attivare e pretendere il pagamento di forniture non richieste, omettendo di adempiere al proprio compito di verifica e vigilanza; la ha l'obbligo di manleva”*.

Pertanto, priva di pregio è la doglianza sollevata dall'Enel Energia S.p.A..

Tanto chiarito, occorre passare ad analizzare il secondo motivo d'appello.

Giova innanzitutto precisare che non può applicarsi la fattispecie di cui all'art. 2041 c.c., in quanto il giudizio d'appello è regolato dal regime dei nova (art. 345 c.p.c.).

La domanda di ingiustificato arricchimento è stata proposta dall'appellante per la prima volta soltanto in secondo grado e va, pertanto, dichiarata inammissibile (art. 354, co.1, c.p.c.).

L'Enel Energia S.p.A. avrebbe dovuto spiegare domanda



riconvenzionale nel precedente grado di giudizio per poi poterla riproporre, e superare, così, il vaglio di ammissibilità.

Va, comunque, ritenuta inammissibile, anche qualora la si volesse qualificare come eccezione riconvenzionale (art.345, co.2, c).

Infine, per quanto concerne la doglianza dell'Enel Energia S.p.A. relativa alla decisione del Giudice di Pace di Benevento di condannare in solido i soccombenti, si ritiene che anch'essa sia infondata.

Contrariamente, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto condannare l'odierna appellante in via esclusiva, essendo soccombente.

Pertanto, l'Enel Energia S.p.A. trovandosi, dunque, in una posizione favorevole, non ha interesse a sollevare la questione (v. Trib. Benevento, 31.07.2013, n. 1490).

Alla luce di tutto quanto suesposto, la sentenza impugnata è immune da vizi e correttamente motivata in ogni suo punto.

Stante il rigetto dell'appello, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in narrativa, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto,
- 2) Conferma integralmente la sentenza n. 2216/11 resa dal




Giudice di Pace di Benevento.

- 3) Rigetta ogni altra doglianza.
- 4) Condanna l'ENEL ENERGIA S.P.A. al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquidano in €. 1.200,00 di cui €. 1.000,00 per fase studio, € 200,00 per fase introduttivo ed € 0,00 per fase decisoria, oltre I.V.A. e C.P.A., somma che distrae in favore degli avv.ti Vincenza Stefanucci e Francesco Luongo, dichiaratisi antistatari.

Benevento, 03.04.2014

Il Giudice  
d.ssa Giuliana Giuliano



TRIBUNALE DI BENEVENTO  
La presente sentenza è stata  
depositata in cancelleria e resa  
pubblica oggi

6 GIU 2014  
IL CANCELLIERE

